



**COMUNE DI CALCIO**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**  
Via Papa Giovanni XXIII, 40 – Cap. 24054  
Centralino 0363/968444 - Telefax 0363/906246  
e-mail: [info@comune.calcio.bg.it](mailto:info@comune.calcio.bg.it) - [www.comune.calcio.bg.it](http://www.comune.calcio.bg.it)  
Cod.Fiscale e P.Iva 00372530162



# **REGOLAMENTO**

## **PER L'ASSEGNAZIONE DI**

# **PREMI DI STUDIO**

Approvato con delibera del C.C. n. 14 del **11/04/2006**  
Modificato con delibera del C.C. n. 33 del **07/10/2016**

## **INDI CE**

- Art. 1 Istituzione**
- Art. 2 Beneficiari**
- Art. 3 Requisiti per l'assegnazione**
- Art. 4 Entità dei premi**
- Art. 5 Modalità di presentazione delle domande**
- Art. 6 Erogazione dei premi**
- Art. 7 Trattamento dei dati personali**
- Art. 8 Entrata in vigore**

# **REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI DI STUDIO**

## **Art. 1 Istituzione**

1. L'Amministrazione Comunale, consapevole che l'applicazione negli studi riveste un ruolo importante per le giovani generazioni, intende riconoscere il merito scolastico agli studenti che abbiano conseguito risultati encomiabili favorendo, così, anche la crescita culturale complessiva della comunità.
2. A tal fine indice, annualmente, mediante bando da pubblicarsi all'albo pretorio e sul sito web del Comune per almeno 30 giorni, un concorso per l'assegnazione di premi di studio da conferirsi, come atto liberale dell'Amministrazione medesima, quale riconoscimento del profitto conseguito, indipendentemente dal reddito posseduto.

## **Art. 2 – Beneficiari**

I premi di studio sono assegnati a studenti che:

- a) nell'anno scolastico precedente a quello di indizione del bando abbiano conseguito un brillante profitto nel corso di studi frequentato;
- b) siano residenti nel Comune di Calcio da almeno 1 anno dalla data di indizione del bando di concorso per l'assegnazione dei premi.
- c) **non abbiano frequentato da ripetenti l'anno di corso relativo alla richiesta di borsa di studio.**

## **Art. 3 – Requisiti per l'assegnazione**

1. Gli studenti che intendono concorrere all'assegnazione dei premi di studio devono avere conseguito, nell'anno scolastico precedente quello di indizione del bando, almeno la seguente votazione:
  - a) **95/100** per il diploma di maturità;
  - b) **8/10** (intesa come media dei voti con esclusione di quelli riferiti a religione e condotta) per il profitto della Scuola Secondaria di 2° grado- classi 1<sup>^</sup>, 2<sup>^</sup>, 3<sup>^</sup> e 4<sup>^</sup> (ex scuola media superiore);

**Vengono accettate le richieste dei soli studenti che, in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal presente Regolamento, abbiano frequentato, nell'anno scolastico di riferimento dei premi, un percorso di studi che si conclude con l'esame di maturità che consente l'accesso agli studi universitari.**

- c) **10/10** per la licenza di Scuola Secondaria di 1° grado (ex scuola media inferiore).

## **Art. 4 – Entità dei premi**

1. L'importo massimo dei premi di studio è così determinato:

- categoria a) : studenti di cui al punto a) comma 1) del precedente art. 3 ) :  
€. 300,00
- categoria b) : studenti di cui al punto b) comma 1) del precedente art. 3):  
€. 250,00
- categoria c ) : studenti di cui al punto c) comma 1)del precedente art. 3) :  
€. 200,00

2. Gli importi di cui sopra potranno essere annualmente rideterminati in sede di approvazione del Piano diritto allo studio. In tale occasione si procederà, inoltre, a determinare il fondo complessivo da destinare all'erogazione dei premi suddividendolo tra le diverse categorie degli aventi diritto.

3 . Qualora il fondo determinato non consentisse l'erogazione del premio a tutti gli aventi diritto, **la Giunta comunale** si riserva la facoltà di reperire ulteriori risorse nel bilancio; quando ciò non sia possibile il fondo complessivamente stanziato per ogni categoria verrà suddiviso in parti uguali tra gli aventi diritto della categoria stessa.

4. I fondi di ciascuna categoria, nel caso di avanzo e qualora se ne rilevi il bisogno, potranno essere utilizzati per integrare i fondi stanziati per le altre categorie al fine di garantire l'erogazione dei premi al maggior numero di aventi diritto nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

## **Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande**

1. La domanda di partecipazione al bando di concorso dovrà essere redatta, su apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale, dall'interessato maggiorenne, dal genitore o dall'esercente la patria potestà per il minorenni, indirizzata all'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Calcio, da presentarsi entro i termini previsti dal bando.

2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

2 a) *per gli alunni licenziati dalla scuola dell'obbligo e diplomati:*

- certificato rilasciato dall'Istituto frequentato nell'anno scolastico cui il premio si riferisce, dal quale risulti, a seconda dei casi, la valutazione del diploma di maturità o di licenza di scuola secondaria di primo grado;
- 2 b) *per gli alunni che si iscrivono per la prima volta agli anni successivi al primo di una scuola secondaria di secondo grado:*
  - fotocopia autenticata della pagella scolastica ;
- 3. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 2a) e 2b) può essere comprovato dagli interessati con le modalità e le forme prescritte dalle leggi vigenti in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione. E' fatta salva in tal caso la facoltà dell'Amministrazione comunale di controllare la veridicità delle autocertificazioni prodotte.

## **Art. 6 – Erogazione dei premi**

1. Il premio di studio previsto dal presente Regolamento sarà assegnato entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di competenza, valutata la regolarità delle domande pervenute entro i termini previsti dal bando di concorso e nel rispetto delle procedure previste da questo Regolamento medesimo.

## **Art. 9 Attribuzione dei premi di studio**

1. **Il Responsabile dell'Area Servizi alla persona, nel rispetto dei criteri previsti dal presente Regolamento, provvede con propria determinazione all'attribuzione dei premi di studio dandone comunicazione ai beneficiari.**

## **Art. 7 – Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196 del 30/6/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 8 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, dopo l'approvazione da parte dell'organo competente, è pubblicato all'albo pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo a quello che concluderà tale pubblicazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati eventuali regolamenti e disposizioni precedentemente adottate dall'Ente nelle materie dallo stesso disciplinate.

**COMUNE DI CALCIO**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**

*Via Papa Giovanni XXIII, 40 – Cap. 24054*  
*Centralino 0363/968444 - Telefax 0363/906246*  
e-mail: [info@comune.calcio.bg.it](mailto:info@comune.calcio.bg.it) - [www.comune.calcio.bg.it](http://www.comune.calcio.bg.it)  
Cod.Fiscale e P.Iva 00372530162

3. Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito web del Comune di Calcio. Sarà, inoltre, sempre disponibile presso l'Ufficio Servizi alla Persona del Comune.